

## STATUTO C. F. 93038920190

### dell'Associazione A.I.D.A.

## ASSOCIAZIONE INCONTRO DONNE ANTIVIOLENZA

### Articolo 1 — Costituzione — Denominazione — Sede

E' costituita una Associazione avente le caratteristiche di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 460/97 denominata

ASSOCIAZIONE INCONTRO DONNE ANTIVIOLENZA Onlus.

L'Organizzazione ha sede nel Comune di Cremona (prov. CR).

E' retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano, che le consente di essere considerata Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di utilità sociale) e di inserirsi quindi all'interno dell'art. 10 D.Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'organizzazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata. L'associazione è laica, aconfessionale, e apartitica.

### Art. 2 — Scopi e finalità

L'Associazione A.I.D.A. riconosce che la violenza di genere è una violazione dei diritti umani nonché una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere, che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica o sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione e la privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata, così come previsto dall'art. 3 lett. a) della Convenzione di Istanbul dell'11.5.2011.

L'ASSOCIAZIONE INCONTRO DONNE ANTIVIOLENZA onlus, senza fini di lucro né diretto né

indiretto, persegue scopi di solidarietà sociale e, avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera al fine di:

- A) sviluppare una forte solidarietà tra donne, operando contro la violenza di ogni tipo;
- B) promuovere la cultura di pari opportunità tra uomo e donna;
- C) promuovere la ricerca, il dibattito e la divulgazione di temi che riguardano le problematiche derivanti da situazioni di violenza alle donne
- D) promuovere il riconoscimento del loro valore e dell'inviolabilità della loro persona, anche attraverso la proposta di nuove normative;
- E) organizzare attività a fine educativo sul tema della violenza e attività di promozione, sensibilizzazione, solidarietà e rispetto.
- F) offrire aiuto alle donne che subiscono molestie, maltrattamenti e violenze fisiche e psico-fisiche sia in famiglia che nel sociale; offrire rispetto della loro cultura, etnia, religione, restituendo loro armonia e maggior senso di dignità e autostima.
- G) accogliere e assistere, sia direttamente sia indirettamente, donne che hanno subito violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, sia violenza domestica che sul luogo di lavoro, stalking.

### Art. 3 — Modalità di azione

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l'Associazione promuove iniziative e servizi anche attraverso il volontariato delle proprie associate (in base alla Legge n. 66/66, alla Legge n. 269/98, alla Legge n. 154/01, alla Legge Regionale n. 22/93, alla Legge Regionale n. 23/99 e alle leggi in materia di violenza sessuale e alle donne).

Le attività dell'Associazione sono:

- l'informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi, attraverso la promozione di iniziative specifiche, nonché di convegni, seminari e incontri;
- la promozione di attività formative e corsi di formazione di settore; la produzione e la raccolta di documentazione sui temi presi in esame, comprese iniziative editoriali ad esse collegate e l'organizzazione e gestione di biblioteche aperte anche ai non associati;
- la ricerca, l'indagine, lo studio, l'elaborazione e lo scambio di esperienze;

- la promozione e l'offerta di servizi di accoglienza e di consulenza di carattere legale, psicologico, professionale e sociale, per donne che hanno subito molestie, violenze, maltrattamenti e disagi in ambito familiare ed extra-familiare;
- l'offerta alle donne maltrattate e /o vittime di violenza, anche con figlie/i minori, di servizi di ospitalità presso case-rifugio gestite sia direttamente sia indirettamente dall'associazione;
- la promozione a livello politico per modificare leggi inadeguate e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza perpetrata ai danni delle donne in tutte le sue diverse manifestazioni;
- la creazione di una Rete Antiviolenza a livello provinciale, con compiti di solidarietà e di sostegno per le donne vittime di violenza, che non abbia le caratteristiche assistenziali tipiche dei servizi oggi esistenti che si metta in collegamento con la rete regionale e nazionale dei Centri Antiviolenza e con la rete del territorio;
- la costituzione di parte civile nei processi, ove la donna ne faccia richiesta. L'Associazione garantisce l'assoluto anonimato.

Per la realizzazione delle suddette attività l'Associazione può avvalersi della collaborazione degli Enti Locali, di Enti e Aziende Pubblici, di Privati, di Servizi Territoriali, Pubblici e Privati, di Enti nazionali ed internazionali, di Organizzazioni ed Associazioni interessate alle tematiche prese in esame e di altre Associazioni e Gruppi di donne.

L'Associazione, al fine di perseguire pienamente le finalità statutarie, può avvalersi di collaboratori e consulenti esterni, di operatori sociali, di figure professionali utili alle attività istituzionali.

#### Art. 4 — Le Socie

Possono aderire all'associazione tutte le donne che ne condividono le finalità.

Sono socie le donne la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo.

Le aderenti all'Associazione si distinguono in:

- Socie Fondatrici; -
- Socie Ordinarie; -
- Socie Sostenitrici;
- Socie Onorarie.

Tutte le socie hanno gli stessi diritti e doveri derivanti dallo status di socia.

Sono aderenti all'Associazione le donne che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e lo Statuto in qualità di Socie Fondatrici e quelle che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Socie Ordinarie.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata; può anche accogliere l'adesione di Sostenitrici che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Onorarie quelle donne che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

Le socie aderenti devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso.

La domanda di ammissione a socia:

- a) deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) deve contenere l'esplicita dichiarazione da parte del richiedente di accettare le norme statutarie e di uniformarsi alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione saranno vagliate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla presentazione della stessa e la sua decisione è definitiva ed inappellabile. In caso di mancata ammissione, il Consiglio stesso non ha l'obbligo di fornire la motivazione;
- c) deve essere seguita dal versamento della quota associativa.

#### Art. 5 — Perdita della qualifica di socia

La perdita della qualifica di Socia e la conseguente esclusione dall'Associazione avviene per:

- a) recesso: in tal caso la socia ha il diritto, in qualsiasi momento, di recedere dal sodalizio. La lettera di dimissioni deve pervenire al Consiglio Direttivo per iscritto con riscontrabile certezza rispetto al suo recapito;
- b) esclusione: il Consiglio Direttivo può in ogni momento procedere e deliberare in merito all'esclusione di una socia per gravi motivi. Tale provvedimento dovrà essere accompagnato da motivazioni che saranno sottoposte all'Assemblea. L'esclusione potrà essere dichiarata qualora l'aderente:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- tenga un comportamento incoerente con la scelta di adesione e con i fini dell'Associazione;
- non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto;
- non osservi le decisioni prese dagli Organi Sociali.

Ogni associata ha sempre il diritto di poter presentare ricorso contro un provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo contro la sua persona e verrà altresì garantito un regolare contraddittorio tra le parti in ordine al procedimento di espulsione.

c) decesso.

#### Art. 6— Doveri delle associate

Le socie sono tenute:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a versare annualmente la quota associativa;
- a mantenere un comportamento coerente con la scelta di adesione conforme alle finalità dell'Organizzazione.

#### Art. 7 — Diritti delle associate

Le aderenti hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega (massimo una);
- di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Ogni Socia ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi e su altre decisioni su cui è richiesto il voto. Il numero delle aderenti è illimitato.

Sono escluse le partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Ogni aderente deve essere registrata sull'apposito Registro Socie.

### Art. 8 — Gli Organi Sociali

- a) L'assemblea delle Socie;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) La Presidente.

Può inoltre essere costituito:

- il collegio Sindacale.

Tutte le cariche associative sono elettive, svolte gratuitamente e hanno durata di 3 (tre) anni.

### Art. 9 — L'Assemblea delle Socie

L'assemblea è composta da tutte le associate.

E' presieduta dalla Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno 1 (una) volte all'anno per l'approvazione del Bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta della Presidente stessa o di almeno 1/3 (un/terzo) delle associate; in seduta straordinaria per le modifiche dell'Atto Costitutivo e/o del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Organizzazione stessa.

La comunicazione della convocazione deve comunque pervenire, per lettera da inviare anche tramite posta elettronica alle Socie almeno quindici giorni prima della data prevista, o con avviso affisso presso la sede dell'Organizzazione.

Ai sensi e nei termini degli artt. 20 e 21 del C.C., in prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà delle Socie.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero delle socie intervenute.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le amministratrici non hanno diritto di voto.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno 1 (un) giorno.

Compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere il consiglio direttivo;
- eleggere il Collegio Sindacale, di cui all'art. 14;

- approvare il programma delle attività e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza.

Compiti dell'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, sono: la modifica o la variazione del presente Statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dalla Segretaria e sottoscritto dalla Presidente. Il verbale è tenuto, a cura della Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni associata ha diritto di consultare il verbale.

#### Art. 10 — Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) sino ad un massimo di 9 (nove) membri, eletti tra le componenti dell'Assemblea ordinaria.

Resta in carica 3 (tre) anni e le sue componenti possono essere rielette.

Nella sua prima riunione elegge, al proprio interno, la Presidente, la Vice Presidente, la Segretaria e la Tesoriera e affida eventualmente incarichi alle altre componenti.

Il Consiglio si riunisce su richiesta scritta della Presidente, almeno una volta ogni 2 (due) mesi. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato o affisso presso la Sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza delle sue componenti. Le delibere, eccettuate quelle di cui al comma successivo, sono valide se prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevarrà il voto della Presidente.

Nel caso di provvedimenti di espulsione, le delibere dovranno essere prese all'unanimità e con la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale, che verrà sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria.

Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione.

Al Consiglio Direttivo, in qualità di organo collegiale, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Organizzazione. Sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo entro la fine del mese

di Dicembre e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di Aprile successivo dell'anno interessato.

In caso di dimissioni di un membro, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti o, per mancanza di disponibilità, per cooptazione. Il numero delle consigliere sostituite non potrà in alcun modo superare 1/3 (un/terzo) del numero complessivo dei componenti l'Organo.

#### Art. 11 — La Presidente

La Presidente dell'Associazione è eletta in seno al Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni.

La Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

La Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e ne sottoscrive i relativi verbali.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, la Presidente è sostituita dalla Vice Presidente.

In caso di necessità e di urgenza la Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

#### Art. 12 — La Vice Presidente

La Vice Presidente sostituisce temporaneamente la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questa sia impedita all'esercizio delle proprie funzioni.

#### Art. 13 — La Segretaria

La Segretaria redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo. Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco delle associate.

#### Art. 13 — La Tesoriera

La Tesoriera cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Cura, inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'Organizzazione e provvede alla compilazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea delle Socie.



#### Art. 14 — Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea delle socie ha facoltà — qualora se ne determinassero le condizioni — di eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti di tale Organismo potranno andare da un minimo di 1 (uno)-fino a numero massimo di 3 (tre) componenti e potranno essere scelti sia tra i soci (ad esclusione dei componenti il Consiglio Direttivo) sia al di fuori del corpo associativo. L'Organismo ha il compito di esercitare le funzioni di cui all'art. 2403 e segg. del Codice Civile relativamente alla loro applicabilità al caso specifico.

I Sindaci dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I membri dell'Organismo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

La durata in carica del Collegio è di 3 (tre) anni e la loro funzione è gratuita.

#### Art. 15 — Il Patrimonio — le Entrate

Il patrimonio è costituito da:

beni mobili e immobili e denaro pervenuti all'Associazione per donazione e/o successione;  
beni di ogni specie acquistati dall'Associazione destinati alla realizzazione delle sue finalità.

I beni possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati e risultano elencati nell'inventario che è depositato presso la sede sociale e può essere consultato dai Soci.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- quote associative;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

### Art. 16— Il Bilancio

Il Bilancio dell'Organizzazione di Volontariato è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti, entro il giorno 30 di Aprile di ciascun anno. Entro il mese di Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea delle Socie il Bilancio preventivo dell'esercizio successivo, previa predisposizione della relazione da parte del Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Organizzazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali.

### Art. 17 — Clausola Compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e ciascuna socia ovvero tra le socie medesime connesse all'interpretazione ed all'applicazione dello Statuto e più in generale all'esercizio dell'attività sociale, saranno deferite alla decisione di un collegio composto da tre arbitri.

Ciascuna parte provvederà alla nomina di un arbitro ed il terzo che presiederà il collegio dovrà essere scelto di comune accordo tra le parti.

In caso di inattività di una delle parti o di disaccordo sulla nomina del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale di Cremona, su richiesta della parte più diligente, dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui una delle parti ha comunicato all'altra con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, la propria intenzione di far ricorso alla procedura arbitrale procedendo, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

La sede dell'arbitrato viene stabilita in Cremona.

In caso di impugnazione per nullità le parti intendono fin d'ora concordemente deferire, ai sensi dell'art. 820 comma II c.p.c. la decisione sul merito, ad un collegio arbitrale

nominato secondo le modalità sopra indicate, il quale potrà esperire nuova attività istruttoria e deciderà ritualmente secondo diritto.

#### Art. 19 — Scioglimento

Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) delle Associate.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni operanti in identico od analogo settore, ad altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità. E' fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione alle associate.

#### Art. 20 — Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 del 1991, al D.lgs n. 460 del 1997 e alle loro eventuali successive variazioni.

LA SEGRETARIA

LA PRESIDENTE